

CRITERI RELATIVI ALLA RIPARTIZIONE DEGLI  
INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA  
EX. ART. 92 DLSG 163/2006

Le parti concordano anzitutto i punti dell'Accordo  
e le modifiche convenute nel corso dell'incontro  
secondo il testo allegato.

**Letto e sottoscritto**

**Parte Pubblica**

Prof. Alessandro Ruggieri Rettore [Signature]  
Dott. Avv. Alessandra Moscatelli Direttore Generale [Signature]

**Letto e sottoscritto**

**Rappresentanti RSU:**

Luigi COMPAGNUCCI [Signature]  
Enrico Maria CONTARDO [Signature]  
Elenia DE ALEXANDRIS [Signature]  
Giampaolo PUGLIESI [Signature]  
Stefania RAGONESI [Signature]  
Roberto SIGNORELLI [Signature]

**Organizzazioni Sindacali:**

FLC CGIL [Signature]  
CSA di CISAL Università [Signature]  
CISL Fed. Università [Signature]  
UIL RUA [Signature]  
CONFSAL Fed. SNALS Univ. CISAPUNI [Signature]  
USB PI [Signature]

[Handwritten mark]

## CRITERI PER RIPARTIZIONE INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA

Il Regolamento di Ateneo per la ripartizione delle risorse del fondo per la progettazione e l'innovazione è adottato in attuazione dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito denominato «Codice») ed ha per oggetto i criteri di accantonamento, di ripartizione e di liquidazione delle risorse del "Fondo per la progettazione e l'innovazione" (d'ora in poi Fondo) previsto dal predetto articolo 93.

Nel Fondo confluiscono le somme accantonate, per non più del 2%, computate sull'importo posto a base di gara delle opere o dei lavori dell'Ateneo, per lo svolgimento di attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, compresa l'eventuale redazione di varianti, realizzata, in tutto o in parte, dagli Uffici della Divisione Tecnica dell'Ateneo e/o da altro personale dell'Ateneo individuato dagli organi competenti per eventuali incarichi tecnici specifici. Sono escluse le attività manutentive per le quali non viene redatta progettazione.

Nei casi in cui la progettazione esecutiva di lavori dell'Ateneo venga affidata a professionisti esterni le eventuali prestazioni di progettazione preliminare e definitiva eseguite dagli Uffici Tecnici rientrano tra le prestazioni incentivate.

In caso di appalti misti l'accantonamento riguarda la sola componente lavori, limitatamente al corrispondente importo.

Dovranno essere disciplinate dal Regolamento tutte le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del Codice, ad eccezione della lettera e) così come attestati dal RUP.

Si propone che la percentuale delle risorse da accantonare sia stabilita in relazione alla rilevanza economica ed alla complessità dell'opera, attestata dal Dirigente della Divisione in sede di richiesta al Consiglio di Amministrazione o al Direttore Generale, secondo i criteri fissati nella seguente tabella:

Importo a base di gara	Aliquota massima, complessità		
	Alta	Media	Bassa
Da € 0 € 1.000.000	2%	1,8%	1,6%
Da € 1.000.001 a soglia comunitaria	1,9%	1,7%	1,5%
Oltre soglia comunitaria	1,8%	1,6%	1,4%

La complessità dell'opera è individuata ai sensi delle definizioni che seguono:

- Complessità ALTA: lavori e opere che richiedono elevato impegno tecnico peritale, ossia richiedenti specialistiche competenze tecniche architettoniche, strutturali ed impiantistiche.
- Complessità MEDIA: lavori e opere che richiedono medio impegno tecnico peritale, ossia richiedenti ordinarie competenze tecniche architettoniche, strutturali ed impiantistiche.
- Complessità BASSA: lavori e opere per i quali non sono richieste particolari competenze tecniche architettoniche, strutturali ed impiantistiche.

I soggetti che partecipano alla ripartizione delle risorse sono:

- a) il responsabile del procedimento;
- b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del Codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
- c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
- f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

Secondo la previsione legislativa potrà essere distribuita, come incentivo, la percentuale dell'80% delle risorse accantonate, mentre la restante dovrà essere destinata all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per

centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Per la distribuzione dell'incentivo si propone la ripartizione secondo le seguenti percentuali:

a) **Responsabile unico del procedimento: 10%** da attribuire secondo le successive quote:

Responsabile Unico del Procedimento:	80%
Supporto al R.U.P.:	20%

b) **Tecnici che hanno redatto il progetto** (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati), **tecnici incaricati della redazione del piano di sicurezza, tecnici incaricati della direzione dei lavori e tecnici incaricati del collaudo: 63%**, da suddividere nelle seguenti voci:

Progettazione:	60%
1) preliminare:	10%
2) definitiva:	28%
3) esecutiva:	22%
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione:	3%
Direzione lavori:	28%
Collaudo:	9%

c) **Collaboratori** [tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto b) e che, firmandoli assumono, la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale]: **22%** da suddividere nelle seguenti voci:

Fase preliminare di progettazione:	66%
1) preliminare:	10%
2) definitiva:	30%
3) esecutiva:	26%
Direzione dei lavori:	28%
1) Direttore operativo:	17%
2) Ispettore di cantiere:	11%
Liquidazione e collaudo:	6%

d) altro personale dell'Ateneo che ha collaborato al progetto pur non sottoscrivendone gli elaborati: 5% di cui:

Fase di progettazione preliminare:	12%
Fase di progettazione definitiva:	30%
Fase di progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione:	26%
Fase di esecuzione lavori (direzione dei lavori):	25%
Fase di liquidazione e collaudo:	7%

Nel caso in cui più di una prestazione fra quelle elencate ai precedenti punti b), c), d) venga affidata alla medesima persona si procederà al cumulo delle singole quote di competenza.

Qualora al personale degli Uffici dell'Ateneo, in conformità agli atti di programmazione triennale, sia affidata solo una parte delle prestazioni previste dall'articolo 93 del Codice, le quote relative alle prestazioni affidate all'esterno verranno detratte dall'ammontare dell'incentivo nella misura delle percentuali fissate per tali prestazioni; tali quote costituiscono economie ed andranno a finanziare il Fondo di cui all'art. 87 del C.C.N.L. 2006-2009 del personale dell'Università.

La quota del fondo spettante al responsabile unico del procedimento, nell'ipotesi di effettivo svolgimento di attività di progettazione come sopra disciplinata, è dovuta in ogni caso, anche qualora le restanti prestazioni siano affidate, in tutto o in parte, a professionisti esterni. Nessun incentivo sarà riconosciuto al personale con qualifica dirigenziale, come disposto dalla normativa.

Dovrà essere esplicitamente definita l'esclusione della corresponsione dell'incentivo in caso di necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'art. 132, comma 1, lett. e) del Codice. Nel caso che l'incentivo sia stato corrisposto, l'Amministrazione provvederà al recupero delle somme.

In caso di mancato rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti contrattualmente, si propone che le risorse finanziarie da ripartire siano così ridotte:

A) per il ritardato adempimento delle prestazioni sono applicate, per ogni giorno di ritardo, le seguenti penalità:

a.1) ritardi fino a 30 giorni: penalità dell'1% della quota relativa alla singola prestazione per la quale si è verificato il ritardo, per ogni giorno di ritardo;

b.2) ritardi superiori a 30 giorni: penalità del 2% della quota relativa alla singola prestazione per la quale si è verificato il ritardo, da applicare dopo il trentesimo giorno. In quest'ultimo caso

l'amministrazione può revocare l'incarico ed affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento, non risultanti responsabili del ritardo.

B) per la maggiorazione dei costi è applicata la riduzione del 20% alla quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile, che ha prodotto l'aumento.

Nei casi sopra indicati, ove l'incentivo sia stato corrisposto anche parzialmente, l'Ateneo dovrà provvedere al recupero delle somme non dovute.

Si propone, in conclusione, che ai fini del pagamento delle quote di incentivazione il Dirigente della Divisione competente rediga apposita relazione, indicando i nominativi e le specifiche attività svolte dal personale incaricato. La stessa relazione dovrà dare atto degli eventuali errori e maggiorazioni di tempi e costi previsti oltre a contenere la formulazione le proposte di pagamento adeguatamente motivate.

